

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 33 / 2017

OGGETTO: INVIO DATI SPESE SANITARIE 2017. I SOGGETTI OBBLIGATI


Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata il D.Lgs. 175/2014 dispone che "i professionisti sanitari", *inviano al Sistema Tessera Sanitaria (...) i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.* Il Decreto Legislativo citato ha dunque introdotto l'obbligo di invio dei dati delle spese sanitarie al S.T.S. finalizzato alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'art.3, comma 3 del D.Lgs. 175/2014, ha individuato nello specifico i soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie sostenute nel corso dell'anno dai contribuenti annoverando tra questi:

INVIO DATI SPESE SANITARIE AL SISTEMA T.S.- I SOGGETTI OBBLIGATI

- ↳ le aziende sanitarie locali;
- ↳ le aziende ospedaliere;
- ↳ gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- ↳ policlinici universitari;
- ↳ le farmacie, pubbliche e private.

Sono inoltre tenuti all'invio dei dati di spesa sanitaria: i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per

l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il Decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state definite le specifiche tecniche di riferimento e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.

 Nota bene Per effetto dell'intervento della Legge n° 208/2015, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016 sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria, con le medesime modalità anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.


I soggetti tenuti all'invio dei dati al S.T.S.

Fatto salvo quanto finora detto in premessa, la platea dei soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema TS è stata successivamente ampliata per effetto del Decreto del MEF datato 1° settembre 2016; tale Decreto infatti è intervenuto sul perimetro soggettivo dei professionisti sanitari tenuti all'invio dei dati al sistema T.S, disponendo che inviano i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016 anche i soggetti come sotto riportati.

NOVITÀ D.M. 1° SETTEMBRE 2018-ULTERIORI SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE	
Categoria	Normativa
Gli psicologi	Legge 56/1989
gli infermieri	D.M. 739/1994
le ostetriche	D.M. 740/1994
le parafarmacie	D.Lgs. 114/1998-D.L. 223/2006
i tecnici di radiologia medica	D.M. 746/1994
gli ottici	D.L. 46/1997

 Nota bene Anche gli iscritti agli albi professionali dei veterinari sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal Decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289.

Per tali categorie di soggetti, l'elenco delle spese/prestazioni da comunicare al sistema T.S. sono contenute nell'allegato A del Decreto 16 settembre 2016 disponibile sul portale del sistema T.S.



Progetto Tessera Sanitaria

Home | Link utili | Contatti | Accessibilità | Mappa del sito

SISTEMA TS

Normativa e Provvedimenti

- 27/01/2017**
Decreto della RGS che recepisce le modifiche dei termini apportate dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017.
[Decreto della Ragioneria Generale dello Stato del 24/1/2017 - pdf \(1 MB\)](#)
- 27/01/2017**
Modifiche da parte dell'Agenzia delle entrate dei termini previsti dai decreti 31 luglio 2015, 2/8/2016 e 16/9/2016 in materia di modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
[Testo del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - pdf \(309 KB\)](#)
- 25/01/2017**
[Dichiarazione precompilata. Anche quest'anno è possibile inviare i dati sanitari fino al 9 febbraio. Confermato il calendario per l'invio del 730 - pdf](#)
- 12/01/2017**
Decreto 14 dicembre 2016 concernente le modifiche al DM del 2 agosto 2016 e del 16 settembre 2016 concernenti modalità di trasmissione, al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2016, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
[Testo del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - pdf \(133 KB\)](#)
- 20/09/2016**
Decreto 16 settembre 2016 concernente le modalità di trasmissione, al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2016, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, secondo quanto previsto dal decreto 1/9/2016 del Ministro MEF (attuativo dell'art. 3, comma 4 D.Lgs. 175/2014) che prevede l'ampianto ad ulteriori soggetti dell'obbligo di trasmissione dei dati.
[Testo del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - pdf \(194 KB\)](#)
[Allegato A - al decreto 16 settembre 2016 - pdf \(345 KB\)](#)



COME INVIARE I DATI

Per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria gli iscritti, correttamente abilitati al sistema TS, possono utilizzare:

- un'apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito www.systemats.it, per l'inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa;
- il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS, in modalità:
 - ✓ "sincrono" di trasmissione del singolo documento fiscale con le relative voci di spesa (ogni invocazione del servizio invia un singolo documento fiscale);
 - ✓ "asincrono" di trasmissione di un file contenente un insieme di documenti fiscali con le relative voci di spesa.



L'invio dei dati può avvenire anche tramite associazione di categoria o soggetti terzi quali ad esempio il proprio commercialista. In questo caso è qualora dunque il soggetto tenuto alla trasmissione dei dati sanitari, ad esempio un medico, intendesse incaricare il proprio commercialista di riferimento, per l'invio dei dati delle proprie fatture, ovviamente non può cedere al commercialista le proprie credenziali né la propria Tessera Sanitaria, ma deve attivare un'apposita delega, tramite il sito internet www.systemats.it. Anche in caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi salvo responsabilità professionale dello stesso intermediario delegato.

In riferimento al termine entro il quale effettuare l'invio dei dati delle spese sanitarie, come specificato sul S.T.S., il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24, di conseguenza, fermo restando la possibilità di optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere (in tempo reale, giornaliera, mensile o altro), la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a

quello della spesa effettuata dal cittadino. I dati trasmessi oltre tale data sono scartati dal Sistema TS. Salvo proroghe successive, in riferimento alle spese sanitarie relative al 2017, l'invio dunque deve essere effettuato entro mercoledì 31 gennaio 2018.

TABELLA DI DETTAGLIO SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA T.S.

Professionista	È tenuto all'invio dei dati sanitari?	Note
Dentista	SI	È espressamente richiamato tra i soggetti tenuti all'invio dei dati, essendo iscritto all'albo dei medici odontoiatri.
Medico che svolge solo attività intramoenia	NO	Tutti gli adempimenti saranno a carico dell'azienda ospedaliera/ASL.
Studio associato	SI	L'obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato come "rappresentante" nel Modello AA7/10 inviato all'Agenzia delle Entrate.
Studio costituito come SRL	SI	
Psicologi	SI	Per effetto del Decreto del MEF del 1° settembre sono obbligati all'invio
Ostetriche	SI	Per effetto del Decreto del MEF del 1° settembre sono obbligati all'invio
Ottico	SI	Per effetto del Decreto del MEF del 1° settembre sono obbligati all'invio
Tecnici sanitari di radiologia medica	SI	Per effetto del Decreto del MEF del 1° settembre sono obbligati all'invio
Fisioterapista	NO	Non è iscritto all'albo dei medici/odontoiatri.
Medico ortopedico	SI	Indipendentemente dall'attività svolta, essendo iscritto all'albo dei medici/odontoiatri, è comunque obbligato all'invio dei dati.
Massofisioterapisti	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
Logopedisti	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri
Biologo nutrizionista	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
Medico specializzato nell'attività di dietista	SI	Indipendentemente dall'attività svolta, essendo iscritto all'albo dei medici è tenuto alla trasmissione dei dati sanitari.
Infermieri	SI	Per effetto del Decreto del MEF del 1° settembre sono obbligati all'invio
Farmacia	SI	È tra i soggetti espressamente ricompresi nell'ambito applicativo della norma.
Parafarmacia	SI	Per effetto del Decreto del MEF del 1° settembre sono obbligate all'invio
Medico di base che ha emesso	SI	Il Decreto 30 luglio 2015 individua, tra le prestazioni da

fatture esclusivamente a fronte del rilascio di certificati medici		comunicare, anche le certificazioni. Sarà pertanto necessario trasmettere i dati in oggetto
Medico veterinario	SI	Per effetto del Decreto del MEF del 1° settembre sono obbligati all'invio
Medico sportivo	SI	In quanto iscritto all'albo dei medici.
Allergologo	SI	In quanto iscritto all'albo dei medici.
Laboratori analisi – strutture accreditate	SI	Rientrano tra le strutture sanitarie accreditate.
Altre strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari (ambulatori assistenza specialistica, ambulatori dialisi, ambulatori specialistici chirurgici, strutture residenziali psichiatriche, ecc.).	SI	La norma richiama espressamente le strutture sanitarie accreditate tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.
Strutture sanitarie non accreditate	SI	La Legge di Stabilità 2015 ha previsto anche per tale strutture l'obbligo di invio a partire dal 2016

Normativa e prassi

- D.Lgs. 175/2014;
- D.M. MEF 31 luglio 2015- 1° settembre 2016-14 dicembre 2016;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2017.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Ronciglione 07/12/2017

**SERAFINELLI BANNETTA
E ASSOCIATI**